

**“Centro ALZHEIMER mitteleuropeo ODV”
Associazione sociale e culturale di volontariato**

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART. 1 – E' costituita l'Associazione sociale e culturale non riconosciuta denominata “Centro ALZHEIMER Mitteleuropeo ODV”.

ART. 2 – La sede è in Gorizia. Con comune deliberazione dell'Organo di amministrazione è fissato nell'ambito del comune di Gorizia il luogo della sede legale con il relativo indirizzo. Parimenti l'Organo di amministrazione potrà variare la sede, purché nel Friuli Venezia Giulia e potranno essere istituite sedi secondarie.

L'indirizzo degli associati, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, s'intende eletto, a tutti gli effetti, all'indirizzo risultante dal libro soci, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di quegli associati che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne facciano espressa richiesta da conservare tra gli atti dell'Associazione.

ART. 3 – La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento. L'Associazione si ispira e si uniforma ai principi del D.Lgs.117/2017.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 – L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge di:

- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionali coinvolte nella malattia di Alzheimer;
- b) stimolare la ricerca e, per quanto possibile, coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio sanitario specializzato.

Le attività sopra descritte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 122, e successive modificazioni;

Allegato 1 **12 NOV 2022**
REGISTRATO A GORIZIA il
al n. 801 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

IL FUNZIONARIO
Annamaria Dobbersig
Dirigente Provinciale
Ufficio Provinciale
Provincia di Gorizia
firma su delega del Direttore Provinciale

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'**attività di volontariato** dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 5 – L'Associazione intende conseguire le finalità sub art. 4 con idonee attività di carattere culturale, sociale e, comunque, con qualsiasi altra iniziativa atta allo scopo. In particolare, l'Associazione potrà:

a) promuovere la diffusione di ogni formazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici e privati;

b) promuovere una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;

c) formulare proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;

d) collaborare ed eventualmente promuovere iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;

e) collaborare ed eventualmente promuovere ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;

f) promuovere, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi ecc. la

costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;

g) promuovere iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;

h) curare il collegamento con tutte le associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;

i) operare comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

L'Associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 – I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci ORDINARI
- soci ONORARI
- soci SOSTENITORI

Sono **soci ordinari** coloro che intendono dare il loro apporto per il raggiungimento degli scopi sociali e a tal fine si associano, previa richiesta scritta, corrispondendo la quota di associazione.

Sono **soci onorari** coloro che, iscritti dapprima quali soci ordinari, si distinguono per prestigio personale o per autorità nella vita pubblica, e contribuiscono alle finalità dell'Associazione.

Sono **soci sostenitori** coloro che, iscritti dapprima quali soci ordinari, intendono sostenere le finalità associative con qualsiasi mezzo o contribuzione finanziaria.

ART. 7 – L'adesione all'Associazione è libera e volontaria. Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (n. 7 associati).

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione a socio ordinario, previa richiesta, spetta all'Organo di Amministrazione che delibera, altresì, sul conferimento della qualifica di socio onorario e socio sostenitore. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'esclusione deve essere comunicata al socio ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della notifica della comunicazione. Avverso il provvedimento il socio può, entro trenta giorni, richiedere il giudizio arbitrale. In tal caso i termini per l'efficacia del provvedimento sono sospesi e riprendono a decorrere successivamente alla pronuncia arbitrale.

Tutti i soci hanno diritto di voto e tutti i soci maggiori di età sono eleggibili, con l'eccezione di cui all'art. 33.

ART. 8 – L'iscrizione all'Associazione per gli utenti esterni (c.d. terzi) è gratuita.

La fruizione dei servizi si intende altresì gratuita sia per gli associati sia per i terzi.

Esclusivamente i soci ordinari, quindi, sono tenuti a corrispondere un canone annuale di associazione, che nel suo ammontare viene determinato dall'Organo di Amministrazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E', comunque, in facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 9 – I soci collaborano secondo possibilità e capacità al conseguimento dei fini statutarî.

Ciascun socio ha facoltà di presentare le proposte ritenute convenienti e opportune per il miglior funzionamento dell'Associazione, nonché esporre lagnanze e consigli.

Il socio può, altresì, chiedere notizie e chiarimenti in ordine alle spese, alle entrate, allo svolgimento della gestione e consultare i libri e documenti dell'Associazione con presa di visione diretta presso la sede dell'associazione.

ART. 10 – Il socio, in forza della sua ammissione, si impegna:

- 1) al versamento del canone sociale annuale, se iscritto in qualità di socio ordinario;
- 2) all'osservanza delle norme dello Statuto e di quelle del regolamento interno;
- 3) a sottoporre qualsiasi controversia, riguardante la vita associativa, ad un arbitrato di cui accetterà la decisione che va considerata insindacabile ed inappellabile.

ART. 11 – La tessera di socio è il documento che attesta l'appartenenza all'Associazione.

ART. 12 – La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso;
- 2) per decesso;
- 3) per mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito di 3 anni consecutivi;
- 4) per provvedimento motivato dell' Organo di Amministrazione a seguito di rilevante danno morale o materiale cagionato ai soci o all'Associazione.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13 – Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Amministrazione;
- d) Organi di controllo;

ART. 14 – L'Assemblea dei soci è un organo deliberante e può essere ordinaria (delibera con maggioranza semplice) o straordinaria (delibera con maggioranza qualificata).

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15 – L'Assemblea ordinaria (maggioranza semplice) è convocata dall'Organo di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo di Amministrazione, a suo esclusivo giudizio, potrà decidere il rinvio di tale termine a non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria (maggioranza qualificata) viene convocata dall'Organo di Amministrazione affinché deliberi nelle materie specificatamente previste dallo Statuto.

L'Organo di Amministrazione deve convocare l'Assemblea quando ne ravvisa la necessità e, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da un numero pari almeno a un decimo dei soci dell'Associazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le convocazioni dell'Assemblea vengono fatte mediante avviso che va affisso nella sede dell'Associazione e notificate ad ogni socio, anche tramite posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare anche le modalità attuative della seconda convocazione qualora, nella prima, non venisse raggiunto il numero legale,

ART. 16 – In prima convocazione l'Assemblea ordinaria (maggioranza semplice) se vi intervengono, personalmente o per delega, almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

ART. 17 – I lavori dell'Assemblea vengono diretti dal Presidente dell'Associazione ovvero dal suo sostituto. Il Presidente è assistito da un Segretario e, se necessario, da due scrutatori, designati dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

L'Assemblea delibera con voto palese, con l'eccezione delle elezioni alle cariche associative ove si ricorre allo scrutinio segreto; in questa occasione ogni socio può indicare tante preferenze quanti sono i membri da eleggere.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa dei votanti con l'eccezione di quanto disposto dall'Art. 20.

ART. 18 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro degli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di altri tre soci. La rappresentanza non può essere conferita a coloro che ricoprono cariche associative.

Hanno diritto di voto solo i soci maggiori di età, con diritto di intervento in assemblea. In caso di soci minori di età si applicherà la normativa di legge, che prevede per i minori il diritto di voto

dietro tutela e/o rappresentanza in capo agli esercenti la potestà genitoriale.

Si conviene infine che l'intervento all'assemblea può avvenire anche online, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 19 – L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili (Art. 25 c.1 del D.Lgs117/17):

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) esamina ed approva i bilancio preventivo e consuntivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione dei soci;

Art. 20 - L'Assemblea delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c.2 del C.C.)

- a) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la durata, la fusione o la scissione dell'associazione con conseguente devoluzione del patrimonio, secondo le modalità previste da quanto esplicitato dai successivi artt. 41 e 39;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 21 – L'Associazione è retta da un Organo di Amministrazione (ex Consiglio Direttivo) composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea. In caso di parità di voti tra due o più soci, secondo il principio di democraticità, si procede a nuova votazione o al sorteggio tra i nominativi in parità. Le elezioni sono libere e per esse, come per le deliberazioni, vale il principio del voto pro-capite e cioè collegato alla persona e non all'entità della partecipazione economica. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l'art. 2382 C.C. Riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 22 – L'Organo di Amministrazione rimane in carica per la durata di tre anni.

ART. 23 - I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili per più mandati e per essi è incompatibile ogni altra carica associativa. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 24 – Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione, provvedono alla sostituzione i soci che, nella graduatoria, seguono immediatamente quelli eletti. In ogni caso, secondo il principio di elettività delle cariche sociali, è fatto espressamente divieto di utilizzo della cooptazione sia per la sostituzione sia per l'integrazione dei componenti dell'Organo di Amministrazione. I nuovi membri scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, l'Organo di Amministrazione resta in carica per il solo disimpegno dell'ordinaria amministrazione ed è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione dell'Associazione.

ART. 25 – L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che in conformità al presente Statuto sono riservati all'Assemblea. In particolare allo stesso spetta:

- a) far osservare lo Statuto;
- b) amministrare l'Associazione;
- c) convocare l'Assemblea e stabilirne l'ordine del giorno;
- d) sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- e) eseguire le deliberazioni prese dall'Assemblea;
- f) accettare le iscrizioni per acquisire la qualifica di socio;
- g) nominare i soci onorari e i soci sostenitori;
- h) determinare l'entità della quota annuale di associazione;
- i) coordinare le varie attività associative;
- l) redigere il Regolamento interno;
- m) far aderire l'Associazione ad organismi ed enti simili ovvero con essi stipulare accordi o convenzioni, semprechè ciò non contrasti con il presente Statuto, sia nell'interesse dei soci e, comunque, con riserva della propria autonomia istituzionale e decisionale.
- n) istituire sedi secondarie in ambito nazionale e/o internazionale;
- o) stabilire quanto in generale si richiede per il buon andamento dell'Associazione.

ART. 26 – L'Organo di Amministrazione elegge nel suo seno, con voto segreto e con una sola preferenza, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 27 – L'Organo di Amministrazione, con riferimento alle attività associative o a mansioni speciali, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o soci, determinando i limiti della delega.

La delega è sempre revocabile da parte dell'Organo di Amministrazione che l'ha conferita.

E' esclusa la delegabilità delle attribuzioni che, per loro natura e per gli interessi che coinvolgono, lo Statuto riserva all'Organo di Amministrazione.

ART. 28 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e dirige le sedute dell'Organo di Amministrazione, firma gli atti di ordinaria amministrazione e, su delega dell'Organo di Amministrazione, quelli di straordinaria amministrazione. In casi di urgenza esercita i poteri dell'Organo di Amministrazione, portando a conoscenza dello stesso, con immediatezza, le decisioni assunte.

ART. 29 – Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella sua attività. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché in quelle funzioni in cui viene espressamente delegato.

ART. 30 – Il Segretario redige i verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione, stendendone gli atti sociali che controfirma e presiede la gestione dei vari servizi amministrativi.

Fa obbligo al Segretario la tenuta e conservazione di:

- a) registro dei soci;
- b) registro dei verbali dell'Organo di Amministrazione;
- c) registro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
- d) elenco aggiornato delle cariche associative, di cui una copia conforme dovrà essere esposta all'albo dell'Associazione;
- e) registro dei volontari.

ART. 31 – Il Tesoriere è il depositario della cassa sociale, provvede alla riscossione delle quote

associative e di altre eventuali contribuzioni e rendite ed effettua i pagamenti per delega dell'Organo di Amministrazione.

Fa obbligo al Tesoriere la tenuta e conservazione di:

- a) giornale di cassa;
- b) bilanci preventivi e consuntivi;
- c) inventario descrittivo dei beni dell'Associazione;

ART. 32 – L'Organo di Amministrazione si riunisce secondo necessità e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità decide il Presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono valide se intervengono alle riunioni la maggioranza dei suoi membri.

ART. 33 – Organi di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 34 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e da valori che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in possesso dell'Associazione;
- b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti vari.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario che, all'inizio di ogni anno finanziario, sarà presentato a cura del Segretario all'Organo di Amministrazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il patrimonio sociale con ogni suo incremento è indivisibile tra i soci. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 35 – Costituiscono le entrate dell'Associazione:

- a) le quote associative;
- b) gli interessi attivi o altre contribuzioni ovvero rendite varie;
- c) gli importi e i valori avuti per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Costituiscono le spese dell'Associazione gli oneri afferenti le entrate e quelli che vengono sopportati per il funzionamento dell'Associazione ovvero che consentono il perseguimento delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

ART. 36 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 37 – L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dell'Art. 14 c. 1 del D.Lgs. 117/17.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, corredato da una relazione sulla situazione e gestione dell'Associazione, approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo di Amministrazione, a suo esclusivo giudizio, potrà decidere il rinvio di tale termine a non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio va quindi depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

TITOLO VI

REGOLAMENTO

Art. 38 – Per regolare il funzionamento interno dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione, in conformità ai principi statutari, provvede alla redazione di un Regolamento che disciplina e precisa le norme dello Statuto.

Il Regolamento e le sue modificazioni devono essere approvati dall'Assemblea degli associati.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 39 – Lo scioglimento dell'Associazione necessita del voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in sede di Assemblea straordinaria.

ART. 40 - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII

STATUTO

ART. 41 – Lo Statuto e le sue modificazioni devono essere approvati dall'Assemblea straordinaria, con maggioranza qualificata.

In particolare, per quanto attiene l'introduzione o soppressione di “clausole compromissorie”, queste devono essere approvate dai soci che rappresentano almeno i due terzi degli associati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 42 – Clausola compromissoria – Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente della C.C.I.A.A., territorialmente competente in relazione alla sede dell'Associazione il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; in mancanza la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo ove l'Associazione ha la sede legale.

L'arbitro, entro novanta giorni dalla nomina, giudicherà, insindacabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

La sede dell'arbitrato è stabilita a Gorizia.

ART. 43 - Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 44 – Per quanto, eventualmente, non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17.

Per sottoscrizione,

Gorizia, il 11/11/2022

La Presidente

Loredana Mauri


